

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 113/12 SENT.
N. 856/12 R.G.
N. 315/13 CRON.
N. 105/13 REP.

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Oliviero BRIGANI Presidente est.
Dott. Vincenzo COLARIETI Consigliere
Dott. Francesca MULLONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 856 del Ruolo Generale dell'anno 2012

Oggetto: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

TRA

_____ srl, in persona del legale rappresentante _____, con il procuratore avv. _____ del Foro di Pordenone con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresentano e difendono in giudizio, per mandato in calce alla memoria difensiva di primo grado giusta reclamo in opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento depositata il 23.11.2012;

APPELLANTE

E

1) Fallimento Om _____ in persona del legale rappresentante _____, del procuratore _____

UNIVERSITÀ

del Foro di Udine, con domicilio eletto in Trieste presso la Cancelleria della Corte, che lo rappresenta e difende in giudizio come da procura a margine della memoria difensiva depositata il 16.01.2013;

APPELLATO

2) **Pubblico Ministero**, in persona del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste;

INTERVENIENTE

3) **Fallimento** , s.r.l., in persona del suo curatore, non costituito in giudizio;

APPELLATO - CONFUMACE

Oggetto della causa: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art.18)

Appello avverso la sentenza n. 85/12 dd. 19-20 10.2012 del Tribunale di Pordenone.

Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'6.02.2013.

CONCLUSIONI

dell'appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita

-In integrale riforma dell'impugnata sentenza, per le causali di cui in narrativa revocare la dichiarazione di fallimento della s.r.l. e, per l'effetto, annullare ogni atto e provvedimento

conseguenziale nel frattempo assunto dal giudice di
prime cure:

-in subordine, previa in ogni caso revoca della
sentenza di primo grado e riassunzione del
procedimento R.G. 4245/10 innanzi al Tribunale di
Pordenone, disporre la sospensione dell'odierno
giudizio subordinatamente all'esito della definizione
del predetto giudizio di merito. Con vittoria di
spese e compenso di difensore.

dell'appellato Fallimento Fall.to

s.r.l.

Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello, ogni contraria
istanza disattesa, rigettare l'interposto reclamo e
confermare in toto la sentenza n.85/2012, Tribunale
di Pordenone e conseguentemente il Fallimento della
s.r.l., con sede in

in
persona del legale rappresentante pro-tempore.

Del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
Generale della Repubblica di Trieste

Chiede la reiezione del reclamo.

Stale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione:

(sentenza redatta ai sensi degli artt. 132, comma secondo n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 58 legge 18.6.2009 n. 69)

premesse che con sentenza n. 85/12 dd. 19/20.10.2012 il Tribunale di Pordenone - a seguito di istanza presentata dalla curatela del Fallimento s.r.l. - ha dichiarato il fallimento di s.r.l., rilevando in particolare che essa "...versa in evidente stato di insolvenza, atteso che non è in grado di far fronte al pagamento del creditore istante, munito di titolo esecutivo e che ha promosso azione esecutiva immobiliare peraltro incapiente, atteso che gli immobili pignorati sono gravati da ipoteche in favore di Istituti di credito" ed osservando poi che "...dal bilancio al 31.12.2010, peraltro non credibile per mancato appostamento dei crediti dell'istante, risulta una perdita ancorché modesta";

che avverso la sentenza s.r.l. ha presentato tempestivo reclamo a'sensi dell'art. 18 L.F., deducendo: 1) l'insuasistenza della situazione di presunto dissesto, ove si consideri che "...qualora vi sia da tutelare un unico creditore, questi non sia

legittimato a chiedere il fallimento nel caso in cui esso stesso, per propria condotta in mala fede ai danni del debitore, sia la causa dello squilibrio patrimoniale di quest'ultimo" (tale essendo, appunto, la situazione in cui la _____ è venuta a trovarsi rispetto ad _____ a quale ha disatteso il *pactum de non petendo* che la impegnava a rinunciare al credito di €. 60.000,00 circa maturato in forza di un contratto di compravendita immobiliare affetto da simulazione relativa in ordine al prezzo di acquisto ivi esposto e, inoltre, le ha cagionato un grave "...squilibrio patrimoniale" avendo eseguito per suo conto _____ quale appaltatrice - opere edili affette da consistenti vizi e difetti); 2) l'erroneo riferimento alla presunta inattendibilità dei propri bilanci, in quanto il debito per il "sovrapprezzo" dell'immobile è stato in realtà appostato, nel suo totale, nel bilancio al 31.12.2010 alla voce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" per un totale di €. 988.817;

che la creditrice **Curatela del Fallimento**

_____ s.r.l., ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del reclamo richiamando adesivamente le argomentazioni contenute in sentenza;

A.

6

che anche il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio in persona del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, ha chiesto il rigetto del gravame;

che, per contro, la Curatela del Fallimento s.r.l., pur ritualmente citata in giudizio, non vi si è costituita;

che, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 18, comma quinto, L.F., all'udienza del giorno 6.2.2013 la Corte, sentite le parti, si è quindi riservata la conseguente decisione;

rilevato in limine che va formalmente dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento

s.r.l., non essendosi provvedute in sede di prima udienza a tale comunque necessario adempimento;

ritenuto che l'impugnazione è infondata, la reclamata sentenza dovendo senz'altro trovare piena conferma nei corretti termini motivazionali in essa enunciati, ai quali ben può farsi integrale riferimento (Cass., sez. 5^a, 11.5.2012 n. 7347; sez. 6-5, 20.5.2011 n. 11138; sez. 2^a, 12.8.2010 n. 18625; sez. 3^a, 11.6.2008 n. 15483);

considerato del resto che puntuale smentita alle tesi della reclamante si rinviene poi nelle argomentazioni

A.

7

svolte dal Pubblico Ministero interveniente, nel senso cioè che "...la reclamante non contesta la sussistenza dei requisiti minimi di fallibilità e si limita ad addurre un preteso comportamento scorretto della creditrice istante, che le avrebbe cagionato gravi danni patrimoniali, non ancora giudizialmente accertati, ponendola così nell'impossibilità di estinguere il debito nei suoi confronti, peraltro derivante da titolo esecutivo" e che dunque "...ciò equivale ad una sostanziale ammissione dello stato di insolvenza, consistente nell'incapacità di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, nella specie comprovata anche dall'esito negativo del pignoramento";

rilevato inoltre che il curatore del Fallimento s.r.l., dott.

sentito nel corso dell'udienza del 6.2.2013, ha riferito che all'esito dell'udienza di verifica dello stato passivo sono stati ammessi quattro creditori, per un complessivo importo di €. 606.686,45 in via privilegiata e di €. 5.562,47 in via chirografaria, appalesandosi così l'inequivoco stato di insolvenza in cui versa la reclamante;

ritenuto infine che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza;


f.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, sezione 2^a civile,
dichiarata in limine la contumacia della Curatela del
Fallimento s.r.l., rigetta il
reclamo ex art. 18 L.F. proposto da
s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa
di fallimento del Tribunale di Pordenone n. 85/12 dd.
19/20.10.2012, che per l'effetto conferma;
condanna s.r.l. a rifondere alla
Curatela del Fallimento s.r.l. le
spese processuali, che - in difetto di notula -
liquida d'ufficio in complessivi €. 2.200,00
(duemiladuecento/00), oltre a IVA e CPA come per
legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
notifica della presente sentenza alla reclamante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del
6.2.2013.


Il Presidente estensore

dott. Oliviero Drigani



IL FUNZIONARIO CANCELLERIE

Aria Maria Peirano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 FEB. 2013

Aria Maria Peirano

Aria Maria Peirano

Aria Maria Peirano